

PROVVEDIMENTO N. 2404 DEL 22 DICEMBRE 2005

Disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

VISTI in particolare l'art. 3 del citato decreto legislativo 38/2005 che disciplina l'obbligo, a partire dall'esercizio 2005, per le società che esercitano le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del citato d. lgs. 173/97 di redigere i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*) ed omologati in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 6 del citato Regolamento n. 1606/2002 (di seguito IAS/IFRS); nonché l'art. 9 del medesimo decreto legislativo 38/2005 che sancisce che i poteri attribuiti all'ISVAP dall'art. 6, comma 1 e dall'art. 83 del citato d. lgs. 173/97 siano esercitati in conformità agli IAS/IFRS;

CONSIDERATA la necessità di fornire indicazioni alle imprese in ordine alle forme tecniche che le imprese devono adottare nella redazione di conti consolidati IAS/IFRS, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore;

CONSIDERATA l'opportunità di chiarire le interrelazioni tra le disposizioni nazionali relative all'obbligo di redigere il bilancio consolidato (artt. 58 e 60 del d. lgs. 173/97) e le

disposizioni recate dagli IAS/IFRS (IAS 27), tenendo conto delle osservazioni formulate in proposito dalla Commissione Europea con documento del novembre 2003;

Dispone

Articolo 1 *Destinatari delle disposizioni*

1. Il presente provvedimento si applica:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica,
 - b) alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato Terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione,
 - c) alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato Membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione,
 - d) alle imprese controllanti, costituite in Italia che hanno come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni allorché le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione che, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. lgs. 173/97 e del Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999, sono tenute alla redazione di conti consolidati.

Articolo 2 *Forme Tecniche del bilancio consolidato*

1. Le imprese richiamate all'art. 1 redigono il proprio bilancio consolidato in conformità ai prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente provvedimento.
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio consolidato, le imprese riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di Nota Integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per settore di attività";
 - "Conto Economico per settore di attività";
 - "Area di consolidamento";
 - "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";
 - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche";
 - "Dettaglio delle passività finanziarie";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 - "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa".

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dagli IAS/IFRS, anche se non esplicitamente richiamate dal presente provvedimento.

3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà degli stessi. In particolare, i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico per settori di attività devono essere completati con l'aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attività in cui il gruppo è impegnato in misura significativa.

Articolo 3

Istruzioni per la compilazione dei prospetti

1. Le imprese redigono i prospetti di bilancio e di nota integrativa seguendo le Istruzioni per la compilazione allegate al presente Provvedimento. Tali istruzioni indicano, per ciascuna voce di bilancio, il riferimento agli IAS/IFRS attualmente in vigore. Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in virtù delle successive modifiche introdotte nell'ordinamento comunitario ai sensi del citato Regolamento 1606/2002.

Articolo 4

Area di consolidamento

1. Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'art. 1 del presente provvedimento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dagli IAS/IFRS. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni dello IAS 27.

Articolo 5

Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato

1. Le imprese di cui all'art. 1 del presente provvedimento trasmettono il proprio bilancio consolidato all'ISVAP entro 30 giorni dalla data di approvazione.
2. I tracciati record da utilizzare per la trasmissione informatica dei dati, insieme alle relative istruzioni di compilazione, saranno emanati entro il 15 febbraio 2006.

Articolo 6

Abrogazioni

1. E' abrogato il Capitolo 4 (Istruzioni riguardanti alcuni conti del bilancio consolidato) del Provvedimento ISVAP n. 735 del 1 dicembre 1997 in materia di Piano dei Conti delle imprese di assicurazione.

Articolo 7
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con la redazione del bilancio dell'esercizio 2005.
2. In sede di prima applicazione, le imprese che intendono avvalersi della facoltà concessa dagli IAS/IFRS di operare il confronto con i valori dell'esercizio precedente senza procedere alla rideterminazione dei valori relativi a strumenti finanziari e poste assicurative secondo, rispettivamente, lo IAS 39 e l'IFRS 4 possono non compilare le colonne relative all'esercizio 2004 nei prospetti annessi al presente provvedimento. In tal caso dette imprese adotteranno modalità alternative di confronto chiare ed adeguate tra i dati dell'esercizio 2005 e i dati dell'esercizio 2004, fornendo il dettaglio quantitativo delle differenze ed illustrando sotto il profilo qualitativo le ragioni che rendono non significativo il confronto analitico delle voci del bilancio 2005 con quelle dell'esercizio precedente.

Articolo 8
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)